

## Il medico cantonale

**Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo  
negli istituti di cura e nelle istituzioni socio-sanitarie  
del Cantone Ticino  
del 23 dicembre 2000**

Richiamati gli articoli 5, 41, 42, 43, 79 e 81 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

considerata la necessità di tutelare, tramite apposite misure di medicina preventiva ospedaliera, la salute dei pazienti degenti negli istituti di cura (art. 43 cpv. 2 Legge sanitaria);

considerato il dovere del datore di lavoro di tutelare, tramite apposite misure di medicina preventiva ospedaliera, la salute dei dipendenti (art. 3, 5, 6, 11 Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI 832.30) del 19 dicembre 1983);

sentito l'Ordine dei medici del Cantone Ticino, l'EOC, l'Associazione delle cliniche private, l'ARODEMS e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,

emana le seguenti Direttive:

Art. 1 Ogni attività professionale o di formazione di almeno 6 mesi presso un Istituto di cura o istituzione socio-sanitaria (Istituto), comporta la verifica dello stato di salute del dipendente e la promozione di misure preventive.

Art. 2 L'Istituto garantisce al suo interno un servizio di medicina del personale assicurato da un medico.

Art. 3 Il dipendente è sottoposto a una valutazione medica d'entrata e, all'occorrenza, a ulteriori controlli e misure preventive nel corso della sua attività professionale.

Art. 4 La valutazione medica d'entrata è basata, in particolare, sui seguenti elementi:

<p><b>Questionario sullo stato di salute compilato dall'impiegato (autocertificazione)</b></p> <p>(modulo di referenza ottenibile presso l'Ufficio del Medico cantonale e presso il sito internet <a href="http://www.ti.ch/med">www.ti.ch/med</a>)</p>	<p>Presenza di malattie trasmissibili          Antecedenti di malattie infettive          Presenza di malattie croniche          Situazioni di immunodeficienza          Allergie          Stato delle vaccinazioni          Antecedenti radiologici          Tossicodipendenze / Alcoolismo          Malattie psichiche</p>
<p><b>Counselling preventivo (secondo il profilo del rischio)</b></p>	<p>Rischi cardiovascolari (tabagismo, ipertensione, esercizio fisico, alimentazione)          Rischi di dipendenza (alcool, altre droghe)          Rischi di depressione e suicidio          Rischi d'infortuni (casco di protezione, cinture di sicurezza)          Rischi di malattie sessualmente trasmissibili (HIV, epatiti, altre)          Rischi di esposizione a raggi ultravioletti (melanoma)</p>
<p><b>Esame clinico</b></p>	<p>Piccolo status internistico comprendente la misura della pressione arteriosa, peso e altezza (BMI)</p>
<p><b>Test di Mantoux (Tubercolosi)</b></p>	<p>Da eseguire secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e malattie polmonari (ASTP)</p>
<p><b>Esami di laboratorio</b></p>	<p>Il dipendente che lo desidera potrà, dopo l'incontro col medico, effettuare un test HIV e/o HCV (epatite C), e richiedere che sia eseguito in forma anonima.</p>
<p><b>Esami diagnostici complementari</b></p>	<p>Ogni ulteriore esame diagnostico complementare (radiografie, esami di laboratorio, ecc.) è indicato solamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in presenza di anomalie all'esame clinico,</li> <li>b) in caso di problemi emersi dall'autocertificazione,</li> <li>c) in funzione del risultato del test di Mantoux (direttive ASTP),</li> <li>d) in applicazione di disposizioni particolari derivanti da altri ordinamenti giuridici (per esempio radioprotezione).</li> </ol>

Art. 5 A ogni nuovo impiegato sono raccomandate le seguenti vaccinazioni:

<b>Epatite B</b>	Raccomandata a tutto il personale medico, infermieristico, di laboratorio, radiologia, fisioterapia, ergoterapia, sterilizzazione, lavanderia e pulizia.	<p>3 dosi del vaccino a 0, 1 e 6 mesi. Controllo del titolo degli anticorpi anti-HBs da 1 a 6 mesi dopo la 3a. dose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se <b>anti-HBs &gt; 100 U/l</b>: richiami non necessari, nessun ulteriore controllo</li> <li>- se <b>anti-HBs &lt; 50 U/l</b>: richiamo immediato</li> <li>- se <b>100 U/l &gt; anti-HBs &gt; 50 U/l</b>: richiamo entro 12 mesi</li> </ul> <p>NB: In persone con risposta insufficiente (&lt; 10 U/l) dopo 3 dosi del vaccino, escludere una epatite B cronica (anti-HBs negativo, HBs Ag positivo, anti-HBc positivo).</p> <p>NB: Se una vaccinazione è già stata praticata precedentemente ma il titolo anticorpale non è noto, si raccomanda un dosaggio degli anticorpi anti-HBs.</p>
<b>Difterite-tetano</b>	A tutto il personale.	Richiamo ogni 10 anni
<b>Influenza</b>	A tutto il personale.	Ogni anno nel periodo ottobre-novembre
<b>Morbillo - Orecchioni - Rosolia</b> (= MMR = ROR)	Raccomandata al personale medico, infermieristico e ausiliario, <u>se non già immune</u> , presso i reparti di pediatria, ginecologia/maternità, oncologia e pronto soccorso.	<p>Dose unica</p> <p>NB: La vaccinazione è <u>controindicata</u> in gravidanza, in caso di compromissione del sistema immunitario, anamnesi di risposta anafilattica alla neomicina. Evitare la somministrazione in caso di un'affezione febbrile acuta.</p>
<b>Varicella</b>	Raccomandata al personale medico, infermieristico e ausiliario, <u>se non già immune</u> , presso i reparti di pediatria, ginecologia/maternità, oncologia e pronto soccorso.	<p>Due dosi a un intervallo di 1-2 mesi</p> <p>NB: Se anamnesi positiva per varicella, herpes zoster o se già vaccinato: non vaccinare.</p> <p>NB: Se anamnesi negativa: fare dapprima una ricerca sierologica e vaccinare solo se sierologia negativa.</p> <p>NB: La vaccinazione è <u>controindicata</u> in gravidanza, in caso di compromissione del sistema immunitario, anamnesi di risposta anafilattica alla neomicina. Evitare la somministrazione in caso di un'affezione febbrile acuta.</p>

Art. 6 I costi derivanti dalle misure realizzate sulla base delle presenti Direttive sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7 Le presenti Direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano immediatamente in vigore.

Art. 8 Esse abrogano le disposizioni del Medico cantonale del 23 marzo 1990 relative ai *Controlli sanitari all'inizio dell'attività e dopo l'assunzione del personale attivo negli istituti di cura e nelle istituzioni a carattere socio-sanitario del Cantone Ticino*; esse abrogano parimenti le pertinenti disposizioni delle *Direttive del Medico cantonale per la lotta contro la tubercolosi nel Cantone Ticino*, del luglio 1991.

Art. 9 Comunicazione: a tutti i medici col libero esercizio; alle Direzioni degli istituti di cura e delle istituzioni socio-sanitarie; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione delle cliniche private; al Collegio dei direttori sanitari delle case per anziani; all'ARODEMS; all'Associazione ticinese case per anziani; ai Servizi di assistenza e cura a domicilio; alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali; all'Ufficio della formazione socio-professionale; alla Sezione sanitaria; al Farmacista cantonale; alla Divisione della salute pubblica; alla Divisione dell'azione sociale; alla Direzione del DOS.

Il Medico cantonale

I. Cassis